



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 20/14 del 12.4.2016

Direttive generali concernenti la predisposizione dei provvedimenti di attuazione del D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

In applicazione di quanto disposto dalla presente deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale è autorizzato all'adozione dei provvedimenti di competenza della direzione politica, in attuazione del decreto ministeriale n. 3536 del 8 febbraio 2016 di cui all'oggetto, secondo le procedure e gli adempimenti previsti dall'articolo 22 e 23 del medesimo decreto, nei limiti di quanto definito nelle presenti direttive generali.

Adozione del provvedimento regionale di condizionalità, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto ministeriale n. 3536/2016:

il provvedimento assessoriale dovrà essere adottato secondo le seguenti modalità:

- aggiornamento della normativa regionale di riferimento e degli impegni del regime di condizionalità, previa consultazione degli uffici regionali competenti nell'attuazione dei criteri di gestione obbligatori CGO e delle norme BCAA;
- redazione dell'elenco aggiornato degli impegni applicabili a livello di azienda agricola per i CGO e le BCAA, nel territorio regionale;
- invio bozza del provvedimento al MiPAAF al fine di armonizzazione e di verifica della coerenza degli impegni regionali di condizionalità rispetto agli impegni definiti a livello nazionale, nonché per garantirne la controllabilità, se del caso anche attivando un confronto con AGEA coordinamento e le amministrazioni competenti;
- emanazione del decreto assessoriale contenente il provvedimento regionale del regime di condizionalità entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

Criteri e modalità per l'adozione degli atti, secondo le procedure e gli adempimenti per lo sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto ministeriale n. 3536/2016:

La definizione del sistema di riduzioni ed esclusioni degli aiuti dello sviluppo rurale deve avvenire



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sulla base di criteri di proporzionalità, efficacia ed effettività delle penalizzazioni finanziarie, in particolare:

- secondo il criterio di proporzionalità, il sistema di riduzioni ed esclusioni dovrà essere graduato in relazione al grado di allontanamento dall'obiettivo della Misura/Sottomisura/Tipologia di intervento che l'infrazione ha prodotto, in coerenza con i livelli di gravità, entità e durata;
- secondo il criterio di efficacia, il sistema di riduzioni e esclusioni dovrà avere effetto dissuasivo sulla condotta dei beneficiari delle misure;
- secondo il criterio di effettività, il sistema di riduzioni e esclusioni deve essere predisposto in maniera tale da rendere effettivamente riscontrabile e punibile la violazione dell'impegno, in relazione al sistema dei controlli.

Sulla base dei predetti criteri i provvedimenti assessoriali dovranno individuare:

- 1) le fattispecie di violazioni di impegni, criteri e obblighi (ICO) riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure, sotto-misure e tipologie di intervento del PSR 2014/2020;
- 2) per ciascuna violazione i livelli di gravità, entità e durata, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli allegati 4 e 6 del D.M. 3536/2016, in particolare:
 - per il mancato rispetto degli impegni e degli altri obblighi pertinenti delle misure connesse alla superficie e agli animali (art. 15);
 - per le contestuali violazioni di impegni delle misure agro-climatico-ambientali, dell'agricoltura biologica, e per il benessere degli animali nonché per impegni agro-ambientali della Misura 214 PSR 2007-2013 e di impegni pertinenti di condizionalità (art. 16);
 - se del caso, ulteriori fattispecie che costituiscono violazioni gravi (art. 17);
 - le riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto, per le misure connesse ad investimenti (art. 20);
- 3) eventuali violazioni di impegni specifici per la tipologia di operazione/intervento che comportano l'esclusione o il recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa.